

STATUTO

EQUILIBRI COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MODENA MO VIA DEL
LANCILLOTTO 24

Numero REA: MO - 316121

Codice fiscale: 02608170367

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-07-2013 - Statuto completo	2
--	---

"E' vietata la remunerazione degli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi."

ed inoltre modificando il primo capoverso dell'art.34 nel seguente letterale tenore:

"Art. 34) Le clausole mutualistiche previste dagli articoli 17 (diciassette), 33 (trentatre), relative alla indivisibilità di tutte le riserve, alla limitazione dei dividendi e della remunerazione degli strumenti finanziari ed alla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, sono inderogabili e devono in fatto essere osservate."

A questo punto il Presidente mi consegna il nuovo testo dello statuto sociale, con le modifiche come sopra deliberate, che io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "A", a formarne parte integrante e sostanziale, dispensatamene la lettura dalla comparente.

Ai soli fini della trascrizione del presente atto nei Pubblici Registri, la comparente mi dichiara che la società non possiede beni immobili nè autoveicoli.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente Assemblea alle ore 11,30 (undici e trenta).

Io Notaio richiesto ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio su due fogli per quattro pagine intere e fin qui della quinta, e l'ho letto alla comparente che lo approva e lo conferma e con me lo sottoscrive alle ore 11,35 (undici e trentacinque).

Vera Sighinolfi

Monica Rossi Notaio

Allegato "A" al rep.38034/6558

STATUTO
EQUILIBRI COOPERATIVA SOCIALE
TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Art. 1) È costituita, con sede in Modena, una **cooperativa sociale ai sensi e per gli effetti della legge 8 novembre 1991 n.381 sotto la denominazione "EQUILIBRI COOPERATIVA SOCIALE"**.

La Società ha la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

La Cooperativa potrà istituire su delibera dell'Organo Amministrativo, succursali, uffici, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

La durata della Cooperativa potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta, con deliberazione della assemblea straordinaria dei soci, osservate le disposizioni di legge a riguardo. Il domicilio dei soci, per quanto attiene i loro rapporti con la cooperativa, è quello risultante dal libro dei soci.

TITOLO II
SCOPO, OGGETTO, REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 2) La cooperativa è retta e disciplinata dai principi di mutualità prevalente così come definiti dall'art. 2512 del codice civile, **non ha fini di lucro ma esclusivamente finalità solidaristiche.**

La cooperativa persegue esclusivamente l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi educativi di cui all'art.1, lettera A), della legge n.381/1991.

La cooperativa persegue le sue finalità avvalendosi dell'opera dei soci e può esercitare le seguenti attività:

- 1) assumere incarichi da soggetti privati, società, enti privati e pubblici per la fornitura e gestione di servizi nel campo culturale, educativo e formativo quali l'organizzazione e gestione di incontri e laboratori per la promozione del libro, la lettura e narrazione rivolti all'infanzia e alla gioventù sia in età scolare che prescolare ed alle persone in genere, la organizzazione e gestione di eventi culturali legati al tema del libro per ragazzi e della lettura in genere;
- 2) la gestione di attività complementari all'insegnamento e all'integrazione degli alunni nelle scuole di ogni ordine e grado, che sia di ausilio alla didattica dell'insegnamento istituzionale e del programma della stessa;
- 3) svolgere attività di traduzione ed interpretariato;
- 4) progettare, organizzare, gestire laboratori, corsi e lezioni di lingue straniere;
- 5) progettare, organizzare e curare la realizzazione e gestione tecnica di eventi aggregativi quali convegni, congressi, eventi culturali nel campo letterario, teatrale, visivo e multimediale seguendone tutti gli aspetti organizzativi ad essi connessi compreso la fornitura di tecnologie specifiche e di servizi accessori o complementari;
- 6) offrire servizi per biblioteche: catalogazione di unità librerie, automazione delle funzioni bibliotecarie, bonifico cataloghi, distribuzione, ricollocazione libri, consulenze bibliografiche, eccetera;
- 7) progettare, organizzare, e gestire iniziative e servizi educativi per il tempo libero, ludoteche, centri gioco, centri estivi e di vacanza, impianti turistici e di soggiorno; svolgere servizi nell'ambito del turismo giovanile e dell'educazione ambientale;
- 8) svolgere in genere tutte le attività inerenti allo sviluppo e alla diffusione dell'informazione e della cultura compreso ricerche storiche e sociali, progettazione, studi e ricerche in ambito letterario, con particolare riguardo al mondo giovanile e della scuola, nonché produzione editoriale, coordinamento, corsi di aggiornamento e consulenza su testi e contenuti realizzabili su supporti di qualsiasi tipo;
- 9) progettare, organizzare, gestire stand fieristici, mostre, biblioteche, spazi commerciali presso qualsiasi tipologia di manifestazione;
- 10) produzione e vendita, anche al pubblico, di prodotti editoriali e multimediali, oggettistica promozionale;
- 11) organizzazione di corsi, lezioni, dibattiti e conferenza per favorire la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei singoli soci e dipendenti, per singole figure professionali al fine di elevare il grado delle prestazioni;
- 12) stipulare contratti, convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati, partecipare ad appalti indetti da privati, dallo Stato, Province, Comuni, Enti Locali; assumere servizi inerenti all'oggetto sociale;
- 13) la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle

sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria (tranne l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'art. 2526 c.c.) necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, quindi, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, qualunque sia la loro forma giuridico-organizzativa e l'ordinamento di appartenenza, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di investimento stabile e non del collocamento e con esclusione delle attività di cui all'art. 1 della Legge 2 gennaio 1991 n. 1;
- b) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa;
- c) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e società cui la cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di altre cooperative;
- d) dare adesione e partecipazione, ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- e) la Cooperativa può effettuare raccolta di prestiti da soli soci, effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità alle disposizioni definite dall'art. 11 del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385 testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e relativi provvedimenti di attuazione. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale;
- f) per il conseguimento degli scopi sociali la Cooperativa potrà utilizzare i finanziamenti e i contributi erogati dalla Unione Europea (UE), dallo Stato Italiano o da altri enti pubblici;
- g) partecipare alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381;
- h) la Società può svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi tutti sopra elencati.

Su deliberazione dell'Organo Amministrativo la Cooperativa potrà aderire ad organismi economici o sindacali nazionali o comunitari volti allo sviluppo di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

TITOLO III SOCI

Art. 3) Il numero dei soci della cooperativa è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che pertanto siano in grado di fornire prestazioni necessarie ed utili per il raggiungimento dei fini sociali.

È fatto divieto ai soci esercitare in proprio imprese in concorrenza con quella della

cooperativa, ovvero iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché prestare lavoro subordinato o professionale a favore di società concorrenti, senza espresso assenso del consiglio d'amministrazione.

Le quote sociali non sono di norma trasferibili con effetto verso la cooperativa. In via eccezionale e con le opportune motivazioni, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la quota è trasferibile solo se l'acquirente o successore possiede i requisiti fissati dal presente statuto per essere ammesso come socio.

Art. 4) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare alla società domanda scritta, che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota di capitale sociale che intende versare, la quale non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo, né superiore al limite massimo previsto dalla legge, e neppure inferiore al limite stabilito dall'Assemblea dei soci;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottati dall'assemblea.

Art. 5)

Sull'ammissione dei nuovi soci si pronuncia l'Organo Amministrativo, il quale esamina, nell'ordine in cui sono pervenute, le sole domande complete di tutte le indicazioni di cui al precedente articolo 4.

L'ammissione di nuovi soci è subordinata all'esito positivo dell'esame delle domande, in relazione sia alle capacità professionali dichiarate dall'aspirante socio, sia alle effettive possibilità della Cooperativa di procurargli occasioni di lavoro.

L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato.

Entro 15 (quindici) giorni dalla delibera di ammissione, il Presidente ne dà comunicazione all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento di comunicazione di ammissione, il richiedente deve versare alla cooperativa la quota di capitale sociale indicata nella domanda di ammissione.

In caso di mancato rispetto di tale termine, la cooperativa considera ritirata la domanda stessa.

I nuovi soci devono essere iscritti nel Libro soci nell'ordine in cui ne è stata deliberata l'ammissione, entro 3 (tre) giorni dall'effettuazione dei versamenti di cui sopra.

Art. 6) La qualità di socio conferisce tutti i diritti inerenti alla partecipazione societaria nonché la possibilità di effettuare le proprie prestazioni richieste nell'ambito della cooperativa e la possibilità di usufruire dei servizi comuni che la cooperativa mette a disposizione dei soci.

L'assegnazione di incarichi ai soci della Cooperativa per l'esecuzione di prestazioni è

disciplinata da apposito regolamento.

In caso di impossibilità da parte dei soci ad effettuare le prestazioni richieste dalla cooperativa questa potrà, ai fini del raggiungimento dello scopo sociale affidare a terzi l'esecuzione delle prestazioni necessarie.

Art. 7) La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) non abbia ottenuto l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione alla cessione della propria quota.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Il recesso diventerà operativo con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima di essa o, se comunicato successivamente, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 8) La decadenza è deliberata dall'assemblea nei confronti dei soci non più in condizione di svolgere l'attività dedotta nel contratto sociale. La decadenza è disciplinata dalle medesime disposizioni di legge concernenti le ipotesi di esclusione.

Art. 9) L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 3, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa, senza esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo;
- d) che nell'esecuzione dei propri incarichi commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- e) che venga condannato con sentenza irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati contro il patrimonio, quando per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.

Al socio escluso può essere applicata una penale, fermo restando l'obbligo del risarcimento dei danni che possono essere compensati dalla società fino alla concorrenza della quota sociale. È fatta salva ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno. Qualora non sia determinato l'ammontare del danno la Società potrà trattenere la quota sociale fino alla liquidazione del danno stesso. Il limite massimo della penale, che sarà determinata dall'Organo Amministrativo nella

stessa deliberazione di esclusione, non può in ogni caso superare l'importo della quota sociale.

Art. 10) Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'assemblea su tali materie saranno demandate alla decisione del collegio arbitrale, regolato dall'articolo 31 del presente statuto.

soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti, dovranno promuovere la procedura arbitrale, con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 11) I soci receduti, decaduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore al valore nominale delle quote sociali effettivamente versate.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido nonché del rimborso di eventuali danni materiali arrecati e delle eventuali sanzioni e penali deliberate a loro carico, si matura entro i sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Art. 12) In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'Organo Amministrativo. Alternativamente, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 13) I soci receduti, decaduti, od esclusi e gli eredi del socio deceduto, dovranno richiedere il rimborso della quota sociale versata entro e non oltre un anno dalla scadenza dei sei mesi indicati al precedente art.11.

Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote sociali per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'assemblea al fondo di riserva ordinaria.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 14) Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato dalle quote dei soci ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.
- b) dal fondo di riserva ordinaria formato con le quote di utili di gestione di cui all'art. 17 (diciassette) e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci defunti e con le penalità di cui all'art. 9;
- c) dalla eventuale riserva straordinaria;

d) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote da ognuno di essi sottoscritte.

Il patrimonio sociale, ad eccezione delle quote sociali rimborsabili nei modi e nei termini stabiliti dal presente statuto per i casi di recesso, decadenza e di esclusione, non è mai ripartibile tra i soci.

Art. 15) Le quote sociali sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo, e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Art. 16) Le quote sociali sottoscritte dai soci cooperatori potranno essere versate a rate e precisamente:

a) un terzo immediatamente dopo l'avvenuta comunicazione della deliberazione di ammissione;

b) il residuo con la rateazione che verrà stabilita dall'Organo Amministrativo, salva la facoltà di ogni socio di effettuare dei versamenti più elevati fino a raggiungere l'importo totale della quota sottoscritta.

Tale disposizione si applica anche alle sottoscrizioni fatte dai soci cooperatori durante la vita della Società in aggiunta alle quote già possedute.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 17) L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarli entrambi con criteri di oculata prudenza, nonché della relazione al bilancio o, in caso di esonero, della nota integrativa, nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari, in conformità con il carattere cooperativo e mutualistico della società.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Tuttavia, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'attività, l'organo amministrativo potrà presentare il bilancio ai soci anche dopo centoventi giorni ma non oltre centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Le ragioni della dilazione devono essere evidenziate nella relazione prevista dall'art. 2428 o, in caso di esonero, nella nota integrativa.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili come segue:

a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria;

b) una quota pari al 3% (tre per cento) ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio

1992;

c) fermo restando il divieto a distribuire utili nel caso in cui il patrimonio netto sia inferiore ad un quarto del complessivo indebitamento, ai soci potrà essere distribuito un dividendo, nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio e che non potrà superare, in ogni caso, il limite fissato per il rispetto dei requisiti mutualistici di cui all'art. 2514 del codice civile, attualmente pari agli interessi spettanti ai detentori dei Buoni Postali Fruttiferi aumentata di punti 2,50 (due e centesimi cinquanta), ragguagliata al capitale effettivamente versato;

d) ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, ai sensi e nei limiti contemplati dall'art. 7 della legge n.59 del 31 gennaio 1992;

e) ad eventuale riserva straordinaria;

f) per la parte eventualmente residua agli eventuali fondi accantonati per scopi conformi ai fini mutualistici.

L'assemblea che approva il bilancio può altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, la totalità dei residui annuali, al netto comunque della quota pari al 3% (tre per cento) da devolversi ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione, venga devoluta al Fondo di Riserva di cui alla lettera a).

L'assemblea che approva il bilancio dovrà deliberare anche in merito alla copertura di eventuali perdite.

E' vietata la remunerazione degli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Le riserve non possono mai essere ripartite fra i soci, né durante la vita della società né all'atto del suo scioglimento, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Assemblea

Art. 18) L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea può essere convocata da ciascun amministratore, dal collegio sindacale, se nominato, o da almeno un quinto dei soci, anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Essa è competente per i seguenti oggetti:

a) discutere e approvare il bilancio;

b) la nomina e la revoca del Consiglio d'Amministrazione, ed eventualmente del suo Presidente e del Vicepresidente, nonché, se necessario od opportuno, del Collegio Sindacale e del suo Presidente, determinando i relativi compensi;

c) determinare la misura degli eventuali gettoni di presenza da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale e la eventuale retribuzione annuale dei sindaci. In mancanza di quanto sopra i mandati si intendono conferiti gratuitamente.

d) approvare i regolamenti interni previsti dal presente Statuto o comunque

predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

e) deliberare sulla responsabilità degli Amministratori e dei sindaci;

f) deliberare l'aumento della quota minima di capitale sociale da sottoscrivere da ogni socio;

g) trattare tutti gli argomenti inerenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza o comunque sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Art.19) La convocazione delle assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sarà fatta a mezzo di raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica da spedire a ciascun socio almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'avviso dovrà inoltre essere affisso nella sede sociale.

Nell'avviso dovrà essere specificato l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione e potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che deve avere luogo almeno un giorno dopo la prima e non oltre il termine massimo stabilito dal Codice Civile.

In mancanza dell'adempimento di tali formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto al voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, della cooperativa.

L'assemblea ordinaria può tenersi, anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante. E' pertanto necessario che sia garantito a chi presiede la riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti ed a questi ultimi la possibilità di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di ricevere, mediante fax o posta elettronica, l'eventuale documentazione predisposta per la riunione.

In alternativa alla riunione collegiale, le decisioni dei soci di competenza dell'Assemblea ordinaria, possono essere assunte anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In questo caso l'avviso deve contenere per esteso la deliberazione proposta. La consultazione può essere richiesta dai medesimi soggetti legittimati, ai sensi del precedente articolo, a convocare l'assemblea e deve essere inoltrata ai soci con le medesime modalità previste per la convocazione medesima.

Dai documenti sottoscritti, anche digitalmente, dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il voto che può anche essere manifestato con le seguenti espressioni alternative: "approvato, non approvato, astenuto". Detti documenti debbono essere inviati dai soci all'organo amministrativo, presso la sede sociale, entro otto giorni dalla spedizione della richiesta di consultazione e conservati fra gli atti della società. La decisione s'intende validamente formata non appena pervenga il consenso scritto di almeno la metà più

uno dei soci aventi diritto al voto ed assume la data dell'ultima dichiarazione di voto pervenuta nel termine prescritto. Ciascun socio può chiedere di essere tempestivamente informato sull'esito della consultazione che, comunque, dovrà essere trascritta sul libro dei verbali delle assemblee.

Art. 20) L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando sono presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

Art. 21) Le votazioni, ivi compresa quella relativa alla elezione delle cariche sociali, sono palesi.

In caso di parità, la proposta è respinta.

Art. 22) Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota sociale posseduta.

In caso di malattia o impedimento il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, non amministratore, né sindaco, né dipendente della Società, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato può rappresentare al massimo cinque soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale della Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Art. 23) L'Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta normalmente dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente. In ogni caso l'Assemblea elegge il suo Presidente quando non siano presenti né il Presidente, né il Vice Presidente dell'Organo Amministrativo.

Spetta al Presidente dell'assemblea:

- a) accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare all'Assemblea;
- b) constatare se l'assemblea sia regolarmente costituita ed atta a deliberare;
- c) dirigere e regolare la discussione.

In occasione di ogni seduta, il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, che può non essere socio.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

Consiglio di Amministrazione

Art. 24) Il Consiglio di Amministrazione, è l'organo esecutivo della Cooperativa ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di dodici membri scelti fra i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi, che siano in regola con il pagamento dei ratei della quota sottoscritta e che non abbiano comunque debiti verso la cooperativa.

Spetta alla Assemblea determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione è convocato dal consigliere anziano ed elegge, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci, nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente, e, nei limiti di legge può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli Amministratori oppure ad un Comitato Esecutivo.

Può nominare propri mandatarî per determinati atti o per determinate categorie di atti nei rapporti verso terzi, ed in particolare verso enti e società cui partecipa.

Per la redazione dei verbali il Consiglio nomina un segretario, che può esser anche estraneo al Consiglio e non socio. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 25) Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato da uno o più amministratori, oppure da uno dei componenti il collegio sindacale, se nominato, presso la sede sociale od altrove, purché in Italia, mediante avviso spedito per raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica ai Consiglieri, al Presidente del Collegio Sindacale ed ai Sindaci effettivi qualora siano stati nominati, almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con un preavviso di almeno 1 (un) giorno. In ogni caso il Consiglio é validamente costituito, anche senza le formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri ed i sindaci, se nominati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche mediante dispositivi elettronici (audioconferenza, videoconferenza, ecc.) a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione od, in sua assenza dal Vicepresidente, od altrimenti dall'Amministratore Delegato, se esiste, o diversamente dal membro più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni relative sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti ed a voto palese. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci. Il voto di un membro del Consiglio non può essere dato per rappresentanza.

In alternativa alla riunione collegiale del Consiglio, le decisioni degli amministratori possono essere assunte anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. La consultazione può essere richiesta da ciascun amministratore ed inoltrata agli altri consiglieri ed al collegio sindacale, se nominato,

mediante raccomandata o telefax o posta elettronica. Dai documenti sottoscritti, anche digitalmente, dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il voto che può anche essere manifestato con le seguenti espressioni alternative: "approvato, non approvato, astenuto". Detti documenti debbono essere inviati, presso la sede sociale, entro un congruo termine previsto nella richiesta di consultazione e conservati fra gli atti della società. La decisione s'intende validamente formata non appena pervenga il consenso scritto della maggioranza assoluta degli amministratori in carica ed assume la data dell'ultima dichiarazione di voto pervenuta nel termine prescritto.

In ogni caso le deliberazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono, senza indugio, essere trascritte nell'apposito libro verbali.

Art. 26) Il Consiglio di Amministrazione é investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redigere i bilanci;
- d) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie, anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- f) concorrere a gare di appalto per opere e servizi inerenti all'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- g) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- h) conferire, nei limiti di legge, mandati e procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione del successivo art. 28 (ventotto), e nominare i direttori dei lavori o un direttore generale e/o preposti a settori di attività, determinandone le funzioni e le mansioni, le responsabilità, i limiti dei loro poteri e le retribuzioni;
- i) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni, le funzioni, le responsabilità e le retribuzioni;
- j) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci nonché le eventuali sanzioni a loro carico;
- k) deliberare l'adesione a consorzi ed altri enti e società nonché designare le persone che dovranno partecipare alle assemblee ed altri organi di tali enti;

l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelle che, per disposizioni di legge e del presente statuto, siano riservate all'assemblea generale;

m) deliberare la istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti previsti dal punto d) del penultimo comma dell'art. 2 (due) del presente statuto e determinare il tasso di remunerazione.

Art. 27) In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dalla legge.

Qualora un amministratore non partecipi, senza giustificato motivo, a più di 3 (tre) sedute del Consiglio nel periodo di 12 (dodici) mesi potrà essere sostituito dall'assemblea su proposta del Presidente.

Il mandato del nuovo eletto cesserà alla scadenza già prevista per l'amministratore sostituito.

Presidente

Art. 28) Il Presidente ha la rappresentanza legale della società di fronte a terzi ed in giudizio e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

La firma e la rappresentanza legale della società spettano anche al Vice-Presidente ed agli amministratori delegati, nei limiti della delega conferita.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente. Di fronte ai terzi la firma del Vice presidente designato fa fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Collegio sindacale

Art. 29) Qualora si verifichino le condizioni previste dalla legge, la società dovrà nominare un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti (tutti iscritti nel registro dei revisori contabili), funzionante a norma di legge.

I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

L'Assemblea che nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale determina il loro compenso con riferimento alle tariffe professionali.

Il collegio sindacale ha le funzioni previste dall'art. 2403 c.c. ed esercita altresì il controllo contabile.

Art. 30) Il Collegio Sindacale, nella relazione al bilancio, dovrà documentare la condizione di mutualità prevalente secondo i criteri di cui all'art. 2513 del codice civile, nonché riferire specificatamente all'Assemblea sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere

mutualistico della cooperativa.

TITOLO VII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 31) Ogni controversia che dovesse comunque sorgere tra la società ed i soci, nonché fra i soci tra di loro, in materia di recesso, decadenza ed esclusione, nonché su questioni attinenti all'applicazione, esecuzione ed interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, nei regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi sociali - sempre che le relative controversie possano formare oggetto di compromesso - o comunque su ogni altra questione attinente, a qualunque titolo, ai rapporti ed all'attività sociale, è rimessa alla decisione del Collegio Arbitrale composto nei modi di cui al presente articolo.

In tutti i casi in cui la controversia attenga l'impugnazione di un provvedimento societario il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere esperito a pena di decadenza entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione o comunque di conoscenza del provvedimento oggetto del reclamo.

Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri estranei alla cooperativa, da nominarsi dal Presidente della Camera arbitrale di Modena il quale provvederà entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

Gli arbitri decideranno inappellabilmente, quali amichevoli compositori, senza vincoli di forma, ex aequo et bono, con lodo irrituale avente efficacia contrattuale per le parti, le quali si impegnano ora per allora ad attenersi alla decisione arbitrale, a considerarla per loro direttamente vincolante ed a darvi immediata esecuzione.

Il Collegio Arbitrale, non appena insediato, provvederà, con la partecipazione delle parti, alla redazione di apposito atto per precisare specificatamente l'oggetto della controversia ed il termine per la pronuncia del lodo. Gli arbitri provvederanno anche sulle spese e competenze loro spettanti.

Il ricorso al Collegio Arbitrale non ha efficacia sospensiva in ordine all'atto impugnato. Sono fatte salve le norme inderogabili di legge in materia di arbitrato.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 32) L'assemblea che delibera lo scioglimento della cooperativa, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, nella osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

Art. 33) In caso di cessazione della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici ai sensi dell'art. 11, comma 5, della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI – RISTORNI - RINVIO

Art. 34) Le clausole mutualistiche previste dagli articoli 17 (diciassette), 33 (trentatre), relative alla indivisibilità di tutte le riserve, alla limitazione dei dividendi e **della remunerazione degli strumenti finanziari** ed alla devoluzione del patrimonio in

caso di scioglimento, sono inderogabili e devono in fatto essere osservate.

Art. 35) Per meglio disciplinare il funzionamento interno e gli aspetti organizzativi, tecnici ed amministrativi, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 36) I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio da attribuire ai soci a conguaglio delle prestazioni mutualistiche loro dovute, possono riguardare esclusivamente le eccedenze economiche derivanti dalla gestione svolta nei loro confronti. L'organo amministrativo ne determina l'ammontare in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni mutualistiche svolte dai soci, determinandone l'inserimento nel conto economico del bilancio da presentare per l'approvazione dell'assemblea dei soci. L'assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne determina i corrispondenti termini e modalità scegliendo all'interno dei seguenti criteri:

1. liquidazione diretta immediata o rateizzata;
2. aumento gratuito del capitale sociale.

Art. 37) Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge previste dagli articoli 2511 e seguenti del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione.

Per quanto ancora non previsto trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Vera Sighinolfi - Monica Rossi Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 del DPR n. 445/2000 e dell'articolo 23 commi 3-4-5 del D.Lgs.82/2005, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del registro delle imprese.

Modena, lì 30/07/2013.

Monica Rossi Notaio - Firma Digitale.